

A.I.R. SICILIA EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
2022

ART. 1

Individuazione e attribuzione incarichi

1. Mobilità intra-aziendale. - L'Azienda, prima della comunicazione delle zone carenti di cui ai comma 1 e 2 art. 63 ACN vigente, pubblica, per le stesse, un bando di mobilità intra-aziendale a cui possono partecipare i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di E.S.T. presso la stessa azienda sanitaria provinciale, purché siano titolari da almeno sei mesi nella postazione da cui provengono.

I medici sono graduati secondo l'ordine di anzianità di incarico di titolarità di E.S.T. nella stessa azienda; in sub-ordine secondo l'anzianità complessiva di titolarità di E.S.T.; a parità di anzianità di incarico verranno graduati secondo la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.

2. Conferimento incarichi a tempo determinato e provvisori.- L'Azienda può conferire incarichi provvisori a 38 ore settimanali e per un massimo di 12 mesi, ai sensi dei commi 3, 4, 6 e 7 art. 67 ACN vigente. Ai medici con tali incarichi spettano integralmente gli stessi compensi previsti per il personale a tempo indeterminato.

ART. 2

Orario di Lavoro

1. I turni di servizio si svolgono, di norma, in 6 o 12 ore. In ogni caso non si può programmare un'attività continuativa che superi le 15 ore. Un ulteriore turno di servizio non può essere iniziato prima che sia trascorso un numero di ore pari a quelle effettuate nell'ultimo turno assegnato.
2. Al medico vengono mensilmente retribuite le ore effettuate in più considerando la somma dei minuti eccedenti i turni di servizio. I minuti eccedenti l'ora saranno considerati il mese successivo.
3. Le Aziende sanitarie provinciali devono assicurare una rilevazione delle presenze attraverso sistemi di timbratura automatizzati con badge personali in ogni postazione.

ART. 3

Compiti del medico, Descrizione dell'attività e Campo di applicazione

A. Il medico di E.T. svolge la propria attività in orario ordinario, con le priorità sottoelencate:

- Postazione di ambulanza medicalizzata (MSA)



- Presidio di emergenza territoriale (PTE)
- Centrale Operativa 118;
- Assistenza e soccorso avanzato su mezzi attrezzati e auto medica.


B) Attività svolte in eccedenza oraria

1. In base alle necessità assistenziali delle Aziende Sanitarie, i medici EST possono svolgere le successive attività aggiuntive
 - Pronto Soccorso (P.S./DEA)
 - Attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali, interventi di protezione civile anche simulati, ecc.
 - Interventi di soccorso in mare, secondo modalità definite con le autorità competenti.
 - attività in ambulanza medicalizzata/PTE per esigenze di servizio
2. Ai medici incaricati a tempo indeterminato di ET sono attribuiti anche ulteriori compiti organizzativi, previsti dagli accordi regionali/aziendali, compresi quelli di formazione, aggiornamento e programmazione del personale sanitario e non.
3. Le aziende istituiscono la figura di un coordinatore di presidio o di azienda con attribuzione di ulteriori sei ore mensili di attività.
4. Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale iscritti all'albo regionale di animatore di formazione, la Regione/Azienda conferisce compiti di formazione e aggiornamento del personale medico e non.
5. Nel promuovere il raggiungimento della uniformità assistenziale fra territorio ed ospedale, ad integrazione di quanto previsto all'art. 8 del decreto del 25 marzo 2004 "Linee guida relative alla formazione del personale medico operante nel SUES-118" (che si intendono integralmente riportate), il medico è tenuto a frequentare, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, per un minimo di 100 ore e fino ad un massimo di 300 ore/biennio, un reparto di area critica, di emergenza, o di altra struttura e/o mezzo afferente al SUES-118. Tale attività non deve interferire con la regolare turnazione e viene retribuita con il compenso orario ordinario di 41 euro/ora.
6. I medici di E.S.T. non hanno competenze di polizia mortuaria né di medicina necroscopica.
7. I medici di E.S.T. non hanno compiti di continuità assistenziale e inoltre non sono autorizzati all'uso del ricettario regionale.
8. Le aziende sanitarie sono tenute a fornire tutto il materiale sanitario necessario, nonché l'abbigliamento completo da lavoro approvato da certificazione CE (in quantità di due cambi con sostituzione ad usura) al medico incaricato
9. Considerata la particolare tipologia del lavoro e la peculiarità degli interventi, per ogni singola postazione di PTE ed ABZ, l'Azienda deve garantire un ambiente dedicato al medico di ET, idoneo al soggiorno, nel rispetto delle normative vigenti (legge n. 626/94).









ART. 4

Inidoneità all'attività di EST

1. Il medico incaricato a tempo indeterminato in EST al quale è riconosciuto lo stato di inidoneità psico-fisica, generica e/o specifica, al lavoro o all'attività su mezzi mobili di soccorso, temporanea o permanente, acquisita per malattia o per causa di servizio, compreso lo stato di gravidanza sin dal suo inizio, è ricollocato temporaneamente in altra articolazione organizzativa del SUES-118 o in altra struttura aziendale compatibile col suo stato di salute. La visita medica per l'accertamento dello stato di inidoneità, anche dietro richiesta dell'interessato, viene effettuata dalla competente commissione regionale di verifica del MEF e/o dalla commissione aziendale già individuata per il personale dipendente (ex artt. 16, 17 della legge n. 626/94).
2. Il medico inidoneo mantiene il monte ore previsto nell'ACN ed il relativo compenso orario, e mantiene altresì le indennità previste dal presente accordo per le attività alle quali viene temporaneamente assegnato.
3. La sede di lavoro è concordata tra la direzione delle Cure Primarie delle AASSPP ed il sanitario, sentito il parere del Comitato Aziendale, avendo particolare riguardo alla residenza anagrafica del medico e comunque compatibilmente col suo stato di salute.
4. Le mansioni del sanitario sono paritetiche con quelle del personale medico in servizio presso la sede assegnata.

ART. 5

Trattamento Economico

1. Considerato il particolare impegno professionale, che comporta un incremento di rischio generico e specifico a completamento di un iter formativo esclusivo necessario all'attività in area critica e per l'ulteriore compito di assicurare il completo funzionamento delle Reti Territoriali Tempo-Dipendenti (ad es. Rete IMA, Rete STROKE, Rete Trauma) e considerato anche l'impegno necessario alla partecipazione al processo di informatizzazione e gestione digitale degli interventi di soccorso del SUES 118; considerata la particolare tipologia del servizio, che si svolge prevalentemente su mezzi mobili all'aperto, in qualsiasi condizione climatica e ambientale, ai sensi dell'art. 68 c.2 dell'ACN, si concorda che per lo svolgimento dei suddetti compiti al Medico EST è riconosciuta un'indennità regionale aggiuntiva di €17,376 (comprensiva della pregressa indennità regionale riconosciuta per i turni notturni e festivi di cui all'art. 68 ACN) per complessivi euro 41 per ora di attività ordinaria.
2. Per l'attività in eccedenza oraria, comunque svolta, il compenso orario viene stabilito in complessivi euro 45,00.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4 *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

ART. 6

Astensione obbligatoria dal lavoro (Riposo annuale)

1. Ai sensi del dell'art. 68 co.3 dell'ACN 2016-18, si precisa che il permesso annuale dovrà essere usufruito entro il 31 dicembre di ogni anno; per motivate esigenze assistenziali l'Azienda potrà consentirne la fruizione successiva ma comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al medico addetto all'emergenza sanitaria territoriale, incaricato per 38 ore settimanali, spetta un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21 giorni lavorativi, esclusi i festivi, ciascuno da considerarsi pari a 6he 20m.
3. Il periodo di riposo annuale è ridotto in misura proporzionale alla durata dell'incarico e del servizio prestato, all'interno del periodo di comparto di sei mesi.
4. Il periodo di ferie va concordato tra i medici della postazione; in caso di mancato accordo i periodi di ferie saranno definiti dalla direzione del distretto di competenza territoriale.
5. La eventuale mancata concessione delle ferie da parte delle AA.SS.PP. deve essere motivata.
6. Il periodo di riposo annuale è retribuito in misura pari all'attività ordinaria (41 euro /ora).


ART. 7

Contributi previdenziali e assicurazione contri i rischi derivanti dall'incarico

1. Su tutti i compensi derivanti dal presente accordo, l'Azienda versa i contributi previdenziali ed assicurativi.
2. L'Azienda assicura i medici che svolgono il servizio di emergenza sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a causa o in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, compresi gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.
3. La copertura assicurativa di cui al comma 2 è estesa anche ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo e durante le attività formative e di aggiornamento previste dall'accordo.
4. Il contratto, ai sensi dell'art.69 comma 5, è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:

- 775.000 Euro per morte od invalidità permanente;

- 52 euro giornalieri per invalidità temporanea assoluta, ai sensi di quanto previsto dal ACN, a partire dal 91 giorno di infortunio e fino al termine dello



stesso, che saranno anticipati dall'Azienda ove non ancora corrisposti dall'Assicurazione.

5. Al medico è riconosciuto il mancato guadagno, pari al compenso orario ordinario in attività di servizio, per invalidità temporanea assoluta e per un massimo di 90 giorni. Tale compenso viene corrisposto mensilmente dall'Azienda.
6. La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.
7. L'Azienda provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel corso della propria attività professionale di istituto.
8. L'Azienda provvede alla copertura assicurativa RCT del medico di emergenza sanitaria territoriale.
9. Su quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento all'art.69 ACN 2016-18.

ART. 8

Zone Disagiate

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L.R. n.26/96, art.21, co.1, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto saranno definite con successivo provvedimento assessoriale eventuali zone da considerare "disagiate" e per la quali potrà essere conferita un'indennità che sarà oggetto di successivo accordo regionale.

ART. 9

Accordi Aziendali

Gli accordi aziendali, stabiliscono

1. l'impiego, in eccedenza oraria, dei Medici EST presso i P.S./DEA della stessa azienda presso cui svolgono l'incarico. Il reclutamento dei suddetti medici per una durata di incarico non superiore a 12 mesi avviene previo avviso aziendale riservato ai medici EST, secondo l'ordine di anzianità di incarico di titolarità di EST nella stessa azienda e, per gli incaricati, secondo i mesi totali di servizio effettivo svolto
2. l'istituzione, con incarico annuale, del coordinatore di azienda/presidio e i relativi compiti.
3. l'eventuale organizzazione di turni di reperibilità, anche tra postazioni diverse ai sensi dell'art. 67 ACN vigente.
4. le ulteriori attività aggiuntive previste all'art. 65 comma 2 e 5 ACN.
5. Gli accordi aziendali possono modificare le quote orarie definite in questo accordo regionale solo per eccezionali, contingenti carenze assistenziali che si dovessero verificare in aree di emergenza, previo parere vincolante del comitato aziendale e del

[Handwritten signatures and initials]

comitato regionale e comunque con incrementi non superiori a 20 euro/ora, da valutarsi in base al numero di accessi all'area di emergenza.

6. Le Aziende Sanitarie provinciali, in accordo con i Direttori delle Centrali Operative e con le OO.SS., individueranno modalità operative per il coinvolgimento dei medici EST nella gestione delle maxiemergenze.

ART. 10

Inquadramento in Ruolo

La Regione si impegna alla valutazione dell'attivazione dei meccanismi giuridici necessari all'inquadramento, su base volontaria, nel ruolo sanitario della dirigenza medica dei medici incaricati a tempo indeterminato al raggiungimento dei cinque anni di anzianità, ai sensi del D.L. n° 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni e del DPCM 8 marzo 2001.

NORMA FINALE

Il presente accordo ha validità dalla data di pubblicazione del presente accordo in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Organizzazioni Sindacali

FIMMG-ES *Filippo Mongiello*

SNAMI *[Signature]*

SMI *Antonio Alencio*

FEDERAZIONE CISL MEDICI *[Signature]*

Parte Pubblica

Dott. Roberto Virzi *[Signature]*

Dott. Marco Palmeri *[Signature]*

Dott. Gabriele Roccia *[Signature]*

Dott. Francesco Paolo La Placa *[Signature]*

Dott. Vincenzo Prestianni *[Signature]*

Dott. Fabrizio Geraci *[Signature]*

IL DIRIGENTE GENERALE DPS

Ing. Mario La Rocca

Mario La Rocca